



STUDIO ASSOCIATO  
LORENZO E RICCARDO PERINETTO  
DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

Corso G. Matteotti, 44 – 10121 – Torino (TO) – ITALIA Tel. 0115155411 – Fax 0115624225  
segreteria@studioperinetti.it - www.studioperinetti.it

Torino, li 30 ottobre 2020

**Circolare n. 8/2020**

**Oggetto: D.L. “Ristori” n. 137 del 28 ottobre 2020**

Gentile Cliente,

con la presente circolare intendiamo sintetizzare i punti salienti contenuti tra i trentacinque articoli complessivi del Decreto Legge “Ristori”, emanato questa settimana:

**Art. 1) Contributo a fondo perduto**

Per i soggetti che alla data del 25 ottobre 2020 sono in possesso di una partita IVA attiva (sono esclusi quelli che hanno attivato la partita IVA a partire dalla stessa data) e che svolgono come attività prevalente una di quelle caratterizzate da uno dei codici ATECO elencati nell’Allegato 1 del D.L. (che vi inviamo insieme alla presente circolare) è previsto il beneficio di un’erogazione a fondo perduto, il cui ammontare viene determinato mediante modalità di calcolo simili a quelle già utilizzate per il contributo previsto dal Decreto Legge Rilancio, ma con un ulteriore incremento. L’importo erogato sarà infatti ottenuto applicando al differenziale di ricavi tra aprile 2020 e aprile 2019:

- il 20% per i soggetti con ricavi nel 2019 non superiori a 400.000,00 euro;
- il 15% per i soggetti con ricavi nel 2019 compresi tra 400.000,00 euro e 1 milione di euro;
- il 10% per i soggetti con ricavi nel 2019 superiori al milione di euro.

La novità rispetto al contributo del decreto di maggio sussiste nel fatto che, al risultato finora ottenuto, si applica una ulteriore percentuale che varia dal 100% al 400% a seconda del codice ATECO, e che viene specificatamente indicata nella già citata tabella dell’Allegato 1.

Ricordiamo che l’esercente ha diritto al contributo in questione solo qualora venga appurato che l’ammontare complessivo di corrispettivi e fatture relativo al mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dello stesso ammontare del mese di aprile 2019.

I soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Legge Rilancio riceveranno l’accredito automaticamente sul conto corrente ove è già avvenuto l’accredito del precedente contributo. I soggetti che invece richiederanno il contributo per la prima volta dovranno presentare l’apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web.

Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo ex Decreto Legge Rilancio e che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il nuovo contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di fatturato, applicando la percentuale di ristoro alla misura minima pari a:

- 1.000 euro per le persone fisiche;
- 2.000 euro per gli altri soggetti.

Esempio:

si ipotizzi un’impresa caratterizzata da codice ATECO 551000 (Alberghi) con ricavi dell’anno 2019 non superiori ad euro 400.000 (e dunque con applicazione del 20% alla variazione di ricavi negativa) e con:

- fatturato aprile 2019 = 100.000 euro;
- fatturato aprile 2020 = 65.000 euro.

I due terzi del fatturato di aprile 2019 ammontano ad euro 66.667; essendo il fatturato di aprile 2020 inferiore a quest’ultima cifra sussiste la spettanza del contributo.

Contributo ex Decreto Legge Rilancio =  $(100.000 - 65.000) * 20\% = 7.000$  euro;

**Nuovo Contributo ex Decreto Ristori =  $7.000 * 150\% = 10.500$  euro.**

(N.B. La percentuale del 150% è stata applicata poiché, come possiamo vedere osservando l’Allegato 1, è la percentuale che corrisponde al codice ATECO considerato per l’esempio.)

**Art. 8) Credito d’imposta canoni di locazione**

Gli esercenti con codice ATECO incluso tra uno di quelli dell’Allegato 1 potranno beneficiare, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre, del credito d’imposta sulle locazioni introdotto dal Decreto Legge Rilancio e dalla Legge n.77 del 17 luglio 2020.

Ricordiamo che tale credito d'imposta viene quantificato con il 60% dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo pagati dall' esercente in ciascun mese (30% per i canoni d'affitto d'azienda comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo) a condizione che, nel mese di riferimento, l' esercente abbia subito una riduzione del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Il credito spetta inoltre solamente alle imprese che nel 2019 abbiano ottenuto ricavi inferiori ai cinque milioni di euro, limite che non va tenuto in considerazione per le imprese operanti nel settore delle strutture alberghiere, per le quali il credito spetta indipendentemente dal volume d'affari del periodo d'imposta precedente.

#### **Art. 9) Cancellazione temporanea della seconda rata IMU**

Non è dovuta, per l'anno 2020, la seconda rata dell'IMU su immobili e pertinenze dove si esercitano attività contraddistinte da uno dei codici ATECO tra quelli elencati nell'Allegato 1, a condizione che i proprietari dell'immobile siano anche i gestori dell'attività.

#### **Art. 10) Presentazione 770**

Viene prorogato al 10 dicembre 2020 il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta relativa all'anno 2019.

#### **Art. 12) Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno Ordinario e Cassa integrazione in deroga.**

L'Art. 12 incrementa il numero di settimane richiedibili di Cassa integrazione Ordinaria (CIGO), Assegno Ordinario (FIS /FSBA) e Cassa integrazione in deroga (CIGD) per un massimo di 6 settimane, collocate per il periodo tra il 16 novembre e il 31 gennaio 2021 da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di CIG e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività.

Le aziende anche questa volta, dovranno **versare un contributo addizionale** sulla base del **raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello corrispondente del 2019** che sarà pari al:

- 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore, per le ore di lavoro non prestate e con una riduzione del fatturato inferiore al 20%
- 18% della retribuzione globale spettante al lavoratore che non hanno avuto una riduzione del fatturato
- Non è dovuto il contributo addizionale per le Aziende che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, che hanno aperto un'attività dopo il 1 Gennaio 2019 e che rientrano nei settori del DPCM 24 ottobre 2020(vedi Allegato).

Per accedere agli ammortizzatori sociali, bisognerà nuovamente presentare domanda all'INPS, nella quale l'Azienda **autocertifica** la sussistenza della **riduzione di fatturato** di cui al comma 2. Rimangono invariate le tempistiche decadenziali di presentazione delle domande, per periodi fino al 15 novembre saranno presentabili fino al 30 novembre 2020. E' stata nuovamente introdotta la consultazione sindacale.

#### **Disposizioni in materia di licenziamento.**

Il **co. 10 estende al 31/01/2021 il termine entro il quale sono vietati i licenziamenti** individuali per giustificato motivo oggettivo ed i licenziamenti collettivi, nonché il periodo di sospensione delle procedure di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso, di cui all'articolo 7 della Legge n. 604 del 1966.

**Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione.**

Ai sensi del **co. 14**, alle Aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale è riconosciuto un **esonero dei contributi INPS** per un ulteriore periodo di **4 settimane entro il 31/01/2021**, nel limite delle ore già fruite nel mese di giugno 2020. In via eccezionale, le Aziende che abbiano già richiesto l'esonero contributivo previsto dal DL 104/2020 possono rinunciare alla parte di esonero non goduto e presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale. Per la fruizione dell'esonero si attendono chiarimenti da parte dell'INPS.

#### **Art. 13) Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali**

Per le aziende rientranti nel DPCM del 24 ottobre 2020 (vedi Allegato) vengono **sospesi** i termini relativi ai **versamenti dei contributi INPS e INAIL per il mese di Novembre 2020.**

I pagamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in unica soluzione entro il 16/03/2021 o fino ad un massimo di quattro rate con versamento della prima rata entro il 16/03/2021.

#### **Art. 15) Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, stabilimenti balneari e dello spettacolo**

Con l'Art 15 co.3 viene riconosciuta **un'indennità una tantum pari a 1.000 euro** ai lavoratori di cui al DL 104/2020 convertito in Legge 13 ottobre 2020.

La stessa **indennità di 1.000 euro** viene riconosciuta:

- agli **stagionali del settore turismo e degli stabilimenti balneari** che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 01/01/2019 e il 28/10/2020 purché, abbiano almeno 30 giorni di lavoro e che non siano titolari di pensione, di rapporto di lavoro dipendente, Naspi;
- ai **lavoratori in somministrazione nel settore turismo e degli stabilimenti termali;**

- ai **lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi** dal Turismo che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 01/01/2019 e il 28/10/2020;
- ai **lavoratori intermittenti** che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate per il periodo tra il 01/01/2019 e il 28/10/2020;
- ai **lavoratori autonomi, senza partita IVA** e non iscritti ad altre forme previdenziali.

**I soggetti di cui al comma 3 alla data di presentazione della domanda non devono essere titolari di altro contratto di lavoro a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non devono essere titolari di pensione.**

Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali è riconosciuta un'indennità di 1.000 euro purché siano titolari delle seguenti condizioni:

- abbiano un contratto di lavoro a tempo determinato di almeno 30 giorni, nel 2018 abbiano 30 giornate di contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale;
- non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente e di pensioni.

**Art. 22) Scuole e misure per la famiglia**

Vengono apportate delle modifiche alla Legge 13 ottobre 2020 (D.L 104/2020), vengono sostituite le parole “minore di anni 14” con “minore di anni 16”. In caso di figli di età tra i 14 e i 16 anni, i genitori possono astenersi dal lavoro senza aver diritto alla retribuzione o a un'indennità, né contribuzione figurativa con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Restiamo come sempre a Vostra disposizione per chiarimenti ed approfondimenti.

Buon Lavoro.

STUDIO ASSOCIATO  
LORENZO E RICCARDO PERINETTO